PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 12

Agevolazioni fiscali

Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con la aliquota dell'1 per cento. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

Versione in vigore dal 18 ottobre 1975, non più in vigore dal 6 luglio 1976 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	III — Agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-12-agevolazioni-fiscali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it